

Carpi, 26/08/2013

Comunicazione 28/2013

Oggetto: DECRETO DEL FARE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **Legge 98 del 9 agosto 2013** (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) è stato convertito il legge il decreto legge recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" meglio noto come "**Decreto del Fare**". Premesso che per molti aspetti che ci riguardano è piuttosto un "Decreto del Faremo" per ciò che concerne gli aspetti legati alla sicurezza e salute sul lavoro occorre tenere conto di queste importanti variazioni.

DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza)

- Nelle attività a basso rischio infortunistico, stabiliti da un Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi, non sarà più obbligatorio il DUVRI che potrà essere sostituito dalla individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento delle attività appaltate. Le criticità sono legate alla attuale mancata definizione sia delle "aziende a basso rischio", sia della "qualifica del coordinatore". Se poi questa misura fosse nata per una riduzione dei costi per l'azienda è evidente che la presenza in sede di un coordinatore dedicato, certamente più efficace, è però molto più costosa della redazione di un buon DUVRI. In ogni caso si tratta di una opzione, restando sempre possibile la redazione del DUVRI.

- E' prevista, inoltre, l'esenzione dell'obbligo di redazione del DUVRI, oltre che per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, anche per i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai 5 uomini-giorno (in precedenza era 2), purchè l'attività non comporti un rischio incendio elevato (Allegato X DM 10/03/98), lavori in ambienti confinati o rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (lavori pericolosi). I 5 uomini-giorni vanno riferiti ad un arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

POS, PSC e Fascicolo dell'Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili

Per i cantieri temporanei o mobili, il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera. Anche in questo caso quindi serve uno specifico decreto applicativo. Forse è per questo che si chiama il Decreto del Fare, nel senso che è ancora tutto da fare ...

Estensione della disciplina in materia di sicurezza ad ulteriori soggetti.

L'estensione degli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro riguarda i **volontari**, ivi compresi quelli che effettuano servizio civile, che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, le associazioni di promozione sociale ed altri organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche e che siano riconosciuti dai suddetti enti. A nostra memoria siamo così alla ennesima versione sugli obblighi dei volontari (prima nessuna regolamentazione, poi equiparati a lavoratori, poi retromarcia "indietro tutta" e ora lavoratori autonomi). Certo che questa norma non solo impegna molte Associazioni (spesso del tutto impreparate e non a conoscenza dei loro obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro) ma certamente implica anche diverse attività a carico dei volontari stessi. Vedremo se proseguirà il "tira e molla" sul tema.

Comunicazioni all'organismo di vigilanza

Per i lavori relativi alla costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, ad ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, rispetto alle norme vigenti, viene prevista la definizione di modelli, che saranno impiegati per le comunicazioni in oggetto (es. Scheda NIP), mediante (prossimo) decreto.

Semplificazione delle notifiche agli organi di vigilanza

Sono previste semplificazioni per le notifiche agli organi di vigilanza, come ad esempio la comunicazione telematica.

Nuova tempistica per le verifiche periodiche delle attrezzature

Sarà ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l'INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica delle attrezzature di lavoro. INAIL, ASL o ARPA devono comunicare entro 15 giorni dalla richiesta l'eventuale impossibilità di effettuare la verifica.

Decorso tale periodo il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati.

Il termine decorre purtroppo dalla "messa in servizio" delle attrezzature e non dal momento della richiesta da parte del datore di lavoro, quindi paradossalmente la verifica viene effettuata su una apparecchiatura nuova, appena installata, collaudata e messa in servizio e non alla scadenza dopo il periodo di utilizzi previsto dall'art. 71, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 e dal D.L. n. 69/2013. Si ritiene che questa norma verrà presto corretta per "manifesta insensatezza" ma al momento è così.

Le successive verifiche periodiche sono affidate dal datore di lavoro a sua libera scelta a ASL/ARPA o ad uno dei soggetti privati abilitati indicato in fase di richiesta.

Un'importante semplificazione riguarda le verifiche successive alla prima, in cui il datore di lavoro può liberamente, venendo meno l'obbligo di rivolgersi innanzitutto alle ASL e di attendere l'esito della richiesta.

Semplificazioni in materia di formazione

Sono state adottate alcune interessanti misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a RSPP, ASPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e RLS.

- Art. 31. (Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP).

Indica che prioritariamente il SPP deve essere interno all'azienda, non escludendone uno esterno.

- Articolo 32: Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei RSPP interni ed esterni
Introdotta il comma 5-bis che riconosce la formazione come RSPP e ASPP come credito formativo per la formazione richiesta dal D. Lgs. 81/08 a lavoratori, preposti e dirigenti.

- Articolo 37: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Introdotta il comma 14-bis che riconosce la formazione come RLS credito formativo per la formazione richiesta a lavoratori, preposti e dirigenti.

Art. 3 comma 13 bis: semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata (50 gg) in riferimento alla formazione (da definire con Decreto ancora da emanare)

Art. 3 comma 13 ter: semplificazioni per imprese di piccola dimensione e imprese agricole in riferimento all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria (da definire con Decreto ancora da emanare)

Semplificazione della denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro

È abrogato l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 2 giorni all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, etc. acquisiranno direttamente dall'INAIL, mediante accesso telematico al SINP, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

Sempre con riferimento agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a trenta giorni, vi è l'obbligo per la Direzione territoriale del lavoro di procedere ad un'inchiesta ai casi in cui vi sia una istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL.

Ampliamento delle attività a cui non si applicano le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Nei cantieri temporanei e mobili i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI (lavori pericolosi), non si applicheranno più le disposizioni del TUSL previste dal titolo "Cantieri edili".

Rientrano invece nel campo di applicazione del titolo "Cantieri edili" gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche pur tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prossima pubblicazione.

L'esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, che era già prevista nella disciplina fino ad ora vigente, viene subordinata alla medesima condizione di assenza di rischi di cui sopra.

DURC: estesa la validità

Si segnala inoltre, per quanto inerente al solo ambito dei lavori pubblici, che è estesa la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ora ha validità di 120 giorni dalla data di emissione.

Prevenzione Incendi

Per le **nuove** attività individuate dal DPR 151/11 del soggette a prevenzione incendi, il termine di presentazione dell'esame progetto preliminare è stato prorogato di un ulteriore anno.

Il nuovo termine di presentazione progetto per le nuove attività è ora fissato al 7 ottobre 2014, purché gli edifici dispongano già documenti attestanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità.

Rivalutazione delle sanzioni

Con l'occasione si segnala che con altra Legge (la n. 99/2013) è stato convertito in legge il DL n. 76/2013 che ha modificato l'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008. In poche parole le ammende previste in materia di sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative sono rivalutate a cadenza quinquennale in misura pari all'indice ISTAT.

La rivalutazione decorre dal 1 luglio 2013 e sarà applicata a tutte le contravvenzioni successive a tale data che saranno incrementate del 9,6% (nove.sei%).

La metà delle maggiorazioni sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro.

Come si può vedere le intenzioni sono buone, alcuni risultati un po' meno e soprattutto per poter "utilizzare" le nuove misure previste dalla Legge servono diversi decreti applicativi che dovranno essere emanati. Forse è per questo che si chiama il Decreto del Fare, nel senso che è ancora tutto da fare ...

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo

Cordiali saluti.

Bruno Pullin